

**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE - EX ARTICOLO 50 DELLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -  
D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE TOMMASO FOTI, RECANTE: "MISURE FINANZIARIE A SOSTEGNO DEI  
GIOVANI PROFESSIONISTI."**

**RELAZIONE**

**COLLEGHI CONSIGLIERI! -**

E' evidente a tutti che, in Italia, i giovani rappresentano la parte della popolazione più penalizzata dal deterioramento del mercato del lavoro; ciò soprattutto dopo che è cresciuta la partecipazione occupazionale degli over 55.

"Il minore numero di persone che escono dal mercato del lavoro - ha spiegato il Cnel - riduce la domanda sostitutiva di rimpiazzo delle persone che vanno in pensione, soprattutto per effetto delle riforme pensionistiche". Quelle che nella scuola hanno portato il corpo docente italiano ad essere il più vecchio al mondo e che, con l'approvazione della cosiddetta "riforma Fornero", peggiorerà ulteriormente le cose.

Detta negativa situazione colpisce fortemente anche coloro che, forti degli studi universitari assolti, guardano alla libera professione come ad un naturale sbocco lavorativo, posto che soltanto il 57,6% dei giovani italiani laureati o diplomati lavora entro tre anni dalla conclusione degli studi.

Non bisogna perciò meravigliarsi se, nell'ultimo decennio, gli under 35 costretti a recarsi Oltralpe in cerca di un impiego sono più che raddoppiati, passando da 50 mila a 106 mila. E se, nel 2012, l'incremento di coloro che hanno acquisito una residenza straniera (il 54,1% ha meno di 35 anni) ha toccato livelli record, facendo registrare un +28,8% rispetto al 2011.

E non ci si può meravigliare nemmeno quando l'Istat ci dice che, dal 1983, il numero di ultratrentenni che continuano a vivere con la famiglia di origine, quasi sempre con i genitori, e' più che triplicato.

La Regione Emilia Romagna è più volte intervenuta, in passato, prevedendo finanziamenti agevolati ai giovani, anche per favorire l'apertura di nuove attività imprenditoriali, mentre altre Regioni sono già intervenute specificatamente in aiuto ai neolaureati o neodiplomati che vogliono intraprendere un'attività professionale, come la Toscana con la Legge regionale n.73/2008.

Il presente progetto di legge, composto di tre articoli, introduce nuove misure finanziarie a sostegno dei giovani professionisti, aventi un'età non superiore ai trentacinque anni.

## **Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione Emilia Romagna ritiene fondamentale agevolare l'accesso alla libera professione dei giovani, al fine anche di favorire la ripresa dell'economia nel suo territorio.

## **Articolo 2**

(Istituzione del regionale di rotazione per giovani professionisti)

1. La Regione Emilia Romagna costituisce un fondo regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie ai giovani professionisti di età non superiore ai trentacinque anni.

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 presta garanzia per:

a) i prestiti d'onore erogati per le spese di acquisto di strumenti informatici agli esercenti la pratica o il tirocinio professionale, agli iscritti agli ordini e/o ai colleghi professionali, ai professionisti prestatori d'opera intellettuale;

b) i prestiti erogati ai giovani professionisti per fare fronte alle spese di avvio di nuovi studi professionali. In particolare per la:

- realizzazione di progetti di apertura e/o sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati nelle forme previste dalla legge, in modo associato o intersettoriale tra professionisti;
- attuazione di programmi volti all'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
- organizzazione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e stabilisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis", le modalità di accesso allo stesso.

## **Articolo 3**

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per l'anno 2015 in 500.000,00 euro, si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

